

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Torgiano» rosso o bianco devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare inadatti — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — i vigneti ubicati su fondi valle o su terreni pianeggianti e umidi.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli tradizionali della zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Torgiano» rosso o bianco non deve essere superiore, rispettivamente, ai quintali 120 e 125 per ettari di vigneto in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% i quantitativi sopra indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il vino «Torgiano» sia rosso che bianco.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito territoriale del comune di Torgiano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Torgiano» rosso o bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale, rispettivamente, di gradi 11,5 e 11.

La vinificazione del vino «Torgiano» rosso deve essere a macerazione parziale; quella del vino «Torgiano» bianco deve essere normalmente eseguita in bianco.

Art. 6.

I vini «Torgiano» rosso o bianco, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) «Torgiano» rosso:

limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
estratto secco netto: dal 20 al 25 per mille;
cenere: dall'1,7 al 2,2 per mille.

b) «Torgiano» bianco:

limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, leggermente gradevole;
sapore: di gusto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
estratto secco netto: dal 15 al 20 per mille;
cenere: dall'1,5 all'1,8 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Torgiano» rosso o bianco è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «Superiore», «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e simili.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Torgiano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato

ANDREOTTI
(4402)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1968.

Nuove caratteristiche tecniche della moneta da L. 20.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 14 dicembre 1955, n. 1314, concernente l'emissione di monete metalliche da L. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo, registro n. 13, foglio n. 301, con il quale si stabiliscono le caratteristiche di dette monete e se ne determina il contingente per un valore nominale di lire 5.000.000.000;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche alla lega e al contorno della stessa moneta da L. 20 attualmente in circolazione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche tecniche della moneta metallica da lire 20, che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1955, n. 1314, sono modificate nel modo seguente:

metallo bronzital al nichel e contorno liscio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1968
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 156

(4696)

DECRETO MINISTERALE 3 giugno 1967.

Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granturco e grano tenero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

IL MINISTRO PER IL TESORO

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO

E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, con il